



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it - e-mail: vigili@comunecasalecc.it

DEFINIZIONE CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2007 PERIODO INVERNALE

Ord. N. 54/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che la legge regionale sul commercio, nell'ambito del periodo massimo in essa stabilito, demanda ai Comuni il compito di fissare il calendario annuale per lo svolgimento delle vendite di fine stagione;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 come modificata ed integrata dalla L.R. 18.10.2004, n. 27;

Visto l'esito dell'incontro tenutosi in data 22.11.2006, al quale hanno partecipato i Comuni confinanti e le Associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale;

Rilevato di dover stabilire come di seguito indicato le date delle vendite di fine stagione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di fissare come segue il calendario delle vendite di fine stagione del periodo invernale dell'anno 2007:

PERIODO INVERNALE

dal 2 gennaio al 27 febbraio

Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione, non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda;

Le vendite sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Nella comunicazione l'esercente dovrà indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e fine della vendita, nell'ambito del periodo fissato dal Comune;
3. le percentuali di sconti o ribassi apportati ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è vietata la dizione "vendite fallimentari").

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Casale Corte Cerro, lì 6 dicembre 2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isp. Giacomini Mauro

